

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 898)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Aumento del contributo per i tavoli di studio
alla Stazione zoologica di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente il canone annuo per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti per la stazione zoologica di Napoli risulta fissato a lire 2.000.000 con legge 10 aprile 1962, n. 172.

A distanza di 10 anni la misura del canone appare del tutto inadeguata all'effettivo costo dei servizi relativi ai tavoli in parola.

La stazione zoologica di Napoli mette infatti a disposizione degli studiosi che fruiscono di tavoli di studio i propri locali, i laboratori, le attrezzature, gli impianti, la biblioteca, nonchè l'assistenza tecnica e scientifica di personale specializzato e l'approvvigionamento di materiale biologico. Tali ser-

vizi comportano una spesa notevolissima, continua e costante, che secondo valutazioni medie — tenuto anche conto dell'incidenza di quota parte delle spese generali — si aggira, oggi, intorno a lire nove milioni annui per tavolo.

Pur rilevandosi che si tratta di attività originaria della stazione zoologica e che, quindi, parte delle spese vanno sostenute dal bilancio dell'Ente, si ritiene di dover portare il canone annuo per ciascun tavolo da 2 milioni a 4 milioni al fine di assicurare — a titolo di parziale rimborso — un aggiornamento dello stesso in relazione alle maggiori spese che i servizi predetti comportano.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 10 aprile 1962, numero 172, è così modificato:

« Il canone annuo corrisposto per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti presso la Stazione zoologica di Napoli è elevato, a decorrere dall'esercizio 1973, a lire 4.000.000 annui per ciascun tavolo ».

Art. 2.

Alla maggior spesa di lire 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.